

dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. »

***5. 48.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. »

***5. 133.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. È in ogni caso rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro allo straniero nei confronti del quale è accertata la sussistenza, nel territorio dello Stato, di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato. L'accertamento della sussistenza di fatto del rapporto di lavoro

subordinato instaurato con lo straniero equivale al contratto di soggiorno di cui al successivo articolo 5-bis e comporta a carico del datore di lavoro l'assunzione degli obblighi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 5-bis. »

5. 50. Soda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attività lavorativa per almeno nove mesi nell'arco di dodici mesi, se lo svolgimento dell'attività lavorativa è inferiore al periodo di due anni, o per almeno sei mesi nell'arco di dodici mesi nel caso di periodo superiore ai due anni. »

5. 51. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Allo straniero nato in Italia che dimostri una permanenza continuativa nel paese negli ultimi dieci anni, nonché a coloro che abbiano dichiarato di acquisire la cittadinanza italiana o che abbiano presentato la richiesta di riconoscimento dello stato di apolide, fino alla comunicazione dell'esito dell'istanza dell'autorità competente, è rilasciato un permesso di soggiorno per ricognizione dello *status* di cittadinanza. Il permesso di cui al precedente periodo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per acquisire comunicazione dell'esito dell'istanza. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e

attività lavorative. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato con le modalità previste per tale motivo. Tale permesso di soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

5. 80. Battaglia, Labate, Detomas.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'autorizzazione è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori; impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso più datori di lavoro;

b) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n. 863;

c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attività in misura inferiore alle 24 ore settimanali.

4. Alla regolarizzazione prevista al comma 3 consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. 52. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, che non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva e che siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 53. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgevano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, che non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna e che siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo

sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2 è subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio.

5. 54. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il cittadino straniero che richiede il permesso di soggiorno a seguito di dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 29 della presente legge deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. 113. Buemi, Nigra.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — *(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)* — 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato

non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, lettera c), sostituire la parola: soggiorno con la seguente: lavoro.

6. 1. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Sopprimerlo.

* **6. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **6. 14.** Buemi, Sinisi, Bellillo, Boato, Leoni, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **6. 15.** Mascia, Mantovani.

Sopprimerlo.

* **6. 16.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

** **6. 18.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

** **6. 19.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorda con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.

2. È istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore.

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

6. 3. Leoni, Turco, Soda, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

* **6. 11.** Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

* **6. 17.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

** **6. 4.** Soda, Leoni, Turco, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

** **6. 20.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: di una adeguata fino alla fine della lettera con le seguenti: della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

6. 13. Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; il venir meno, nel periodo di validità del rapporto, dell'adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

6. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. È istituito presso ogni regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

6. 7. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 5.** Soda, Turco, Leoni, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 22.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 23.** Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua. L'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili e il costo effettivo è anticipata dal datore di lavoro, che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza.

6. 12. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al rapporto di lavoro stipulato con lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione convertito ai sensi dell'articolo 6.

6. 6. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 2.

* **6. 24.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 2.

* **6. 25.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 2, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: di cui alla lettera a).

6. 10. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 3.

* **6. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 3.

* **6. 27.** Boato, Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel caso in cui il datore di lavoro non rimanga lo stesso, deve comunque essere assicurata al lavoratore la garanzia di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

6. 28. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel caso in cui il datore di lavoro non rimanga lo stesso, deve comunque essere assicurata al lavoratore la garanzia di cui alla lettera a) del comma 1.

6. 29. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. L'onere per la sistemazione alloggiativa di cui al comma 1, lettera a), è a carico del lavoratore.

6. 50. La Commissione.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Facoltà inerenti il soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « prima della sua scadenza, » sono inserite le seguenti: « e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Facoltà inerenti il soggiorno).

Sopprimerlo.

* **7. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **7. 10.** Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **7. 11.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **7. 12.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. *(Facoltà inerenti al soggiorno)* —

1. Al testo unico di cui al decreto legisla-

tivo n. 286 del 1998, all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione ».

7. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Facoltà inerenti al soggiorno). -
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole: « senza giustificato motivo » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di impedire la propria identificazione ».

7. 4. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Facoltà inerenti al soggiorno). -
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole : « è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila » sono sostituite dalle seguenti: « viene accompagnato in questura per l'identificazione ».

7. 13. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, sostituire le parole: stipula del contratto di soggiorno per lavoro *con le seguenti:* sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato.

7. 5. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono soppresse le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, ».

*** 7. 8.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono soppresse le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, ».

*** 7. 15.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Sono fatte salve le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari ».

**** 7. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Sono fatte salve le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari ».

**** 7. 14.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Qualunque permesso di soggiorno può essere utilizzato per lo svolgimento di attività saltuarie di lavoro autonomo ».

7. 9. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque non oltre ventiquattro ore ».

7. 20. Buemi, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: « può essere sottoposto a rilievi segnaletici » sono sostituite dalle seguenti: « è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ».

7. 19. Di Luca, Saponara, Schmidt.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è ».

* **7. 16.** Leoni, Sinisi, Boato, Buemi, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è ».

* **7. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il permesso di soggiorno può essere concesso per motivi di studio ai minori stranieri che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad ospitarli ».

7. 18. Mascia, Valpiana.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * 8. 3. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

- * 8. 4. Mascia, Giordano.

Sopprimerlo.

- * 8. 5. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 9.

(Carta di soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Carta di soggiorno).

Sopprimerlo.

- * 9. 2. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * 9. 6. Craxi, Milioto.

Sopprimerlo.

- * 9. 7. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

- * 9. 8. Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.

- * 9. 9. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * 9. 10. Rivolta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: « per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi » sono sostituite dalle seguenti: « per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi ».

9. 3. Soda, Leoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: « al questore » sono sostituite dalle seguenti: « allo sportello unico per l'immigrazione presso l'ufficio territoriale del Governo ».

9. 4. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. *(Carta di soggiorno).* — 1. All'articolo 9, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , o pronunciata sentenza di condanna, anche

non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: « , anche non definitiva, » sono soppresse.

* **9. 5.** Leoni, Soda, Turco, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. (Carta di soggiorno). — 1. All'articolo 9, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « , anche non definitiva, » sono soppresse.

* **9. 11.** Mascia, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 9, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « , anche non definitiva, » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro ventiquattro ore, ricorso al tribunale territorialmente competente, che decide entro le ventiquattro ore successive ».

9. 12. Mascia, Russo Spina.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera d), le parole: « esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e » sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Allo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie di carattere locale ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e diritto di voto.

9. 13. Mascia, Mantovani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro ventiquattro ore, ricorso al tribunale competente per territorio, che decide entro le ventiquattro ore successive ».

* **9. 02.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalen-

dosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro ventiquattro ore, ricorso al tribunale competente per territorio, che decide entro le ventiquattro ore successive».

* **9. 06.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro ventiquattro ore, ricorso al tribunale competente per territorio, che decide entro le ventiquattro ore successive ».

* **9. 07.** Mascia, Deiana.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis — 1. All'articolo 10, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: « nello Stato di provenienza », sono aggiunte le seguenti: « o in quello ove è provato che il vettore abbia fatto scalo temporaneo ».

9. 03. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Coordinamento dei controlli di frontiera).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per

l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Coordinamento dei controlli di frontiera).

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **10. 3.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **10. 4.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **10. 6.** Mascia, Russo Spina.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dell'interno con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 2-bis,

10. 5. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dell'interno *con le seguenti:* Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica,

10. 2. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi della *con le seguenti:* con la.

10. 7. La Commissione.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle dispo-

sizioni del presente decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti »;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. All'articolo 4-*bis*, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, dopo le parole: « 609-*octies* del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, »;

d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-*ter*. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-*bis*.

9-*quater*. I poteri di cui al comma 9-*bis* possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-*quinquies*. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*quater* si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Sopprimerlo.

* **11. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

* **11. 34.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **11. 48.** Bellillo, Sinisi, Leoni, Buemi, Boato, Squeglia.

Sopprimerlo.

* **11. 49.** Mascia, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate quando il reato è commesso:

a) esponendo la persona a trattamento inumano o degradante;

b) esponendo la persona a pericolo per la sua vita o la sua incolumità.

3-*ter*. All'articolo 4-*bis*, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-*octies* del codice penale» sono ag-

giunte le seguenti: »nonché all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

**** 11. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate quando il reato è commesso:

a) esponendo la persona a trattamento inumano o degradante;

b) esponendo la persona a pericolo per la sua vita o la sua incolumità.

3-ter. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

**** 11. 50.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione e allo sfruttamento di essa, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di venticinquemila euro per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre disposto l'arresto in flagranza»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del settore abbia dato, senza indugio, ove possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera».

11. 30. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11. 35.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11. 51.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 11. 52.** Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

**** 11. 5.** Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

**** 11. 53.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 11. 18.** Sinisi, Bellillo, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 11. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **11. 36.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **11. 54.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

« 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. »

Conseguentemente, alla lettera c):

sopprimere il capoverso 3-bis;

capoverso 3-quater, sostituire le parole: ai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: al comma 3-ter;

capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: commi 3 e 3-ter.

** **11. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

« 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più

persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. »

Conseguentemente, alla lettera c):

sopprimere il capoverso 3-bis;

capoverso 3-quater, sostituire le parole: ai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: al comma 3-ter;

capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: commi 3 e 3-ter.

** **11. 19.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: anche indiretto.

11. 20. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **11. 10.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **11. 21.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **11. 37.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera b), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno;

alla lettera c), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno.

11. 11. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera a), dopo la parola: permanenza aggiungere la seguente: illegale.

11. 60. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera c), dopo la parola: permanenza aggiungere la seguente: illegale.

11. 61. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi, consapevolmente, trae ingiusto profitto dalla condizione in stato di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro.

11. 31. Landi di Chiavenna, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-quater.

11. 58. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, sostituire le parole: , diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale con le seguenti: generiche di cui all'articolo 62-bis del codice penale.

11. 22. Sinisi.

All'articolo 11, comma 1 lettera c), dopo il comma 3-quater, inserire il seguente:

3-quater.1. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite sino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

11. 80. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

11. 59. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-quinquies.1. La mancata esibizione di un documento di identificazione a richiesta di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce a tutti gli effetti reato ai sensi dell'articolo 651 del codice penale.

11. 32. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che abbiano notizia, anche per indizio, della presenza in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi